

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"COORDINAMENTO TOSCANO MARGINALITÀ"
ODV
50124 FIRENZE VIA DEL LEONE 9
C.F. 94183600488**

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Il "Coordinamento Toscano Marginalità" (CTM) è un raggruppamento di Enti del Terzo Settore, che operano nel campo della promozione dell'accoglienza per l'inclusione sociale e la tutela dei diritti delle persone che vivono in condizione di grave emarginazione sociale sul territorio della Regione Toscana.

Esso è costituito, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") quale Ente del Terzo Settore (ETS) con denominazione "Coordinamento Toscano Marginalità ODV", Organizzazione di Volontariato. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede attualmente in Firenze.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 4 – FINALITA'

"Coordinamento Toscano Marginalità" (CTM) non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Essa opera nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore il "Coordinamento Toscano Marginalità" persegue le seguenti finalità:

tutelare e promuovere la coesione sociale, l'inclusione e la lotta alla povertà come valori fondanti per la convivenza civile e politica e come compito imprescindibile per la società, così come espresso dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

promuovere la conoscenza del fenomeno della grave emarginazione in tutte le sue dimensioni, in particolare riguardo alla povertà estrema, persone senza fissa dimora uomini e donne, minori ed adulti, italiani ed immigrati; in condizioni di dipendenza da sostanze legali ed illegali; in stato di grave disagio psicofisico; donne sole e con minori; promuovere azioni di contrasto alla grave emarginazione attraverso la tutela e la fruizione dei diritti di cittadinanza, il diritto all'accoglienza ed all'accompagnamento sociale come diritto universale ed esigibile in maniera uniforme ovunque;

promuovere e tutelare il diritto di pieno accesso delle persone che vivono in condizione di grave emarginazione sociale al sistema integrato di servizi sociali e sanitari;



promuovere l'inclusione sociale attraverso la partecipazione delle persone alla vita sociale e pubblica, pensare e creare percorsi di consapevolezza per far uscire le persone dai circuiti dell'assistenza, verificando le risorse e definendo strategie comuni di intervento, valorizzando percorsi di autonomia e di autodeterminazione in particolare rispetto alle specifiche difficoltà delle donne;
sviluppare e valorizzare le competenze dei propri soci e dei loro operatori nell'azione culturale, sociale e politica di contrasto alla grave emarginazione;
aggregare e rappresentare in maniera unitaria nelle sedi politiche ed istituzionali i bisogni, gli obiettivi e le istanze dei soci, in riferimento alle azioni di contrasto alla grave emarginazione.

Art. 5 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E OGGETTO ASSOCIATIVO

Per perseguire le proprie finalità, il "Coordinamento Toscana Marginalità" (CTM) intende operare solo promuovendo azioni innovative e di sperimentazione, lasciando la gestione alle singole organizzazioni, nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore stesso;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, non che ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra "Coordinamento Toscana Marginalità" (CTM) potrà:

- dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- attivare progetti di prevenzione e supporto alle persone, famiglie e gruppi che vivono in condizioni di grave emarginazione sociale;



- attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, tramite apposita convenzione;
- attivare studi e ricerche sulla povertà e sulla grave emarginazione;
- favorire ed organizzare, a favore dei propri associati e non, attività di formazione, aggiornamento e sperimentazione;
- mettere in relazione le organizzazioni e gli enti del privato con le istituzioni, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- aderire a federazioni o comitati di livello locale, nazionale o internazionale, l'appartenenza ai quali possa favorire il perseguimento delle finalità sociali;
- pubblicare e diffondere materiali, atti, riviste e quant'altro possa risultare utile per la comprensione e lo studio del fenomeno della povertà e della grave emarginazione, promuovendo attività culturali pubbliche che contribuiscano alla sensibilizzazione sul fenomeno mediante approcci compatibili con le finalità statutarie;
- condividere e coordinare, in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti, le priorità e le iniziative da intraprendere sul territorio locale e nazionale, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;
- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione delle finalità statutarie.

Per tutte le sopra esposte attività, l'Associazione si avvarrà essenzialmente dell'apporto gratuito e volontario dei Soci, ricorrendo ad eventuali professionalità solo in caso di assoluta indispensabilità e comunque in modo non prevalente rispetto alla presenza di lavoro gratuito e volontario.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'Associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; a tal fine l'Associazione potrà attivare azioni organizzate e continuative, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Art. 6 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le Organizzazioni di Volontariato (ODV) regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli altri Enti del Terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze

La domanda di ammissione come socio di "Coordinamento Toscano Marginalità" (CTM), dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione associativa la sede legale, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Art. 7 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per recesso, scioglimento dell'ente, per esclusione deliberata motivatamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – RECESSO DA SOCIO

Il Socio può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 9 – ESCLUSIONE DA SOCIO

Il Socio dell'Associazione può essere escluso per:

- a. Violazione degli obblighi di cui all' art. 10 per quanto riguarda gli obblighi del socio bis comma 2.
- b. Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 6
- c. Gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all'attività ed al funzionamento dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata A.R. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle iniziative e alle manifestazioni ed in genere a tutte le attività svolte e promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del "Coordinamento Toscana Marginalità" nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- eleggere ed essere eletti agli organi sociali;
- accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'associazione.



I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

I Soci sono tenuti a pagare una quota associativa (una tantum non rimborsabile all'accettazione della domanda di ingresso come socio e una annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del "Coordinamento Toscana Marginalità" (CTM):

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere
- Organo di Controllo

Salvo i membri dell'Organo di Controllo, le altre cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potendosi corrispondere i soli rimborsi delle spese eventualmente e regolarmente autorizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie e debitamente giustificate tramite la produzione di appositi, e statutariamente validi, documenti contabili. All'Organo di Controllo spettano i compensi solo se obbligatoriamente previsti dalla legge

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- la modifica dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale in altro Comune
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di maggio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest'ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima, come mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.



Art. 13 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque o comunque di numero dispari, è eletto dall'Assemblea dei Soci dura in carica tre anni e i membri del quale sono rieleggibili

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce ogni volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione del "Coordinamento Toscano Marginalità". Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti a titolo gratuito che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche allargate, su richiesta del Presidente o di almeno due consiglieri, a soggetti esterni a "Coordinamento Toscano Marginalità", quali rappresentanti di altre associazioni, professionisti, rappresentanti delle amministrazioni locali e/o delle Istituzioni

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo: compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nomina il Tesoriere; elegge il Vice Presidente; propone all'Assemblea dei soci il regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; redige e presenta all'Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo e consuntivo, il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del Coordinamento; riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere; nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di professionisti ogni volta lo ritenga opportuno; propone all'Assemblea dei Soci i provvedimenti di decadenza da socio. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 15- IL TESORIERE

Il Tesoriere collabora con il Presidente, Vice-presidente e Consiglio Direttivo alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo, tiene le scritture contabili. Il Tesoriere non riceve alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16- IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante di "Coordinamento Toscano Marginalità" (CTM). Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza informando il Consiglio Direttivo nel primo consiglio previsto. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice-presidente.

Il Presidente può delegare parte dei propri compiti e poteri al Vice-presidente.

Il mandato del Presidente e del Vice-presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e il Vicepresidente non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17- ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno a titolo esemplificativo costituite da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- eventuali proventi derivanti da attività associative;
- ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;



- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;
- eventuali contributi straordinari;
- avanzi di gestione.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 19- BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà redatto il Bilancio consuntivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e approvati dall'Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo ed il deposito di quest'ultimo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, deve avvenire nei termini previsti dal Codice del Terzo Settore.

Qualora obbligatorio per legge, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

Inoltre, l'Associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

Art. 20- MODIFICHE ALLO STATUTO

Questo statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria secondo le norme previste dal presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana

Art. 21- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita secondo le norme del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 22 – LIBRI ASSOCIATIVI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 23 – DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

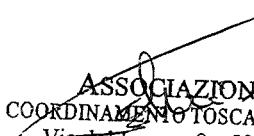
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 – NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


ASSOCIAZIONE ONLUS
COORDINAMENTO TOSCANO MARGINALITA'
Via del Leone, 9 - 50124 FIRENZE
C. F. 94183600488
LA FENICE

3 1210 27/02/2023

0,00 **TZM23L001210000EE**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM